



AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Si rende noto che il Comune di Rocca di Papa, ai sensi dell'art. 56, c. 1, lett. h) del D. Lgs. 36/2023, intende procedere all'aggiornamento dell'elenco di avvocati -approvato con determinazione del Segretario Comunale n. S/82 del 30.10.2014 ed aggiornato con determinazioni del Responsabile del Settore AA. II. n. 688 del 26.06.2018 e n. 1515 del 30.12.2020- dal quale attingere per l'affidamento di incarichi di consulenza, assistenza legale e/o rappresentanza in giudizio dell'Ente legate ad esigenze puntuali ed episodiche della stazione appaltante.

Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale o, comunque, selettiva e non prevede graduatorie e attribuzione di punteggi, ma è finalizzato unicamente all'aggiornamento di un elenco di Avvocati al quale l'Amministrazione può fare riferimento per l'individuazione di professionisti cui affidare servizi legali di cui all'art. 56 comma 1 lett. h) del D. Lgs n. 36/2023.

Ai fini del conferimento dell'incarico, i professionisti sono tenuti alla preliminare iscrizione al portale tuttogare: <https://roccadipapa.tuttogare.it/>

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

Il Comune di Rocca di Papa intende aggiornare l'elenco di Avvocati mediante acquisizione di *curricula* professionali per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente.

La finalità della presente procedura è di permettere l'individuazione di avvocati qualificati a cui affidare incarichi esterni in seguito ad un iter amministrativo ispirato a principi di trasparenza, pubblicità e comparazione nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza.

L'elenco unico, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali, è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologie di contenzioso:

- *Sezione A - CONTENZIOSO CIVILE*: assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili (Giudice di Pace e Tribunale Sezione Civile, Corte di Appello, Cassazione Civile e negoziazione assistita);
- *Sezione B - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO*: assistenza e patrocinio presso le Magistrature amministrative (Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche);
- *Sezione C - CONTENZIOSO PENALE*: assistenza e patrocinio presso il Giudice di Pace, il Tribunale Sezione Penale, la Corte d'Appello e la Cassazione Penale;
- *Sezione D – CONTENZIOSO TRIBUTARIO*: assistenza e patrocinio presso le Commissioni tributarie,

provinciali e regionali e la Cassazione Tributaria.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000, ancorché da confermare con espressa deliberazione giunta.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

Nell'Albo possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non aver subito provvedimenti giudiziari relativi a inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni, rispetto alla data di presentazione della domanda;
- eventuale iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori per gli interessati, da almeno 3 anni;
- per i soli candidati che intendano iscriversi nella sezione "Contenzioso Amministrativo", l'aver ricoperto almeno 10 (dieci) incarichi di rappresentanza in giudizio di Pubbliche Amministrazioni;
- presentazione di curriculum professionale, ove deve essere evidenziato il possesso di specifica competenza in relazione alle sezioni/sottosezioni dell'elenco per le quali si chiede l'iscrizione e specifica esperienza nella trattazione di cause legali relative alle medesime materie, al fine della scelta per il conferimento dell'incarico a seconda della tipologia del contenzioso;
- insussistenza di condizioni di inconfiribilità, incompatibilità e/o di conflitto di interessi con il Comune di Rocca di Papa, compresa la pendenza di contenzioso personale, come previsto dalla

- normativa vigente e dal codice deontologico ed impegno a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgenza anche potenziale;
- assenza di rapporti in essere di patrocinio legale contro l'Ente. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Rocca di Papa. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco;
 - possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con adeguati massimali;
 - essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell'erario, di enti pubblici e della cassa previdenziale forense;
 - aver preso visione e impegnarsi a rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Rocca di Papa.

Per gli studi associati i requisiti di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun professionista.

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, contenzioso giudiziale o stragiudiziale contro il Comune di Rocca di Papa.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune di Rocca di Papa o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, saranno immediatamente cancellati dall'elenco.

Art. 3 - Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista (per gli studi associati da ciascun professionista), dovrà essere redatta in carta semplice **utilizzando il modulo "Allegato 2"** e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- *curriculum vitae* e professionale datato e firmato comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione; in particolare dovranno essere specificati i titoli conseguiti (ivi compresi master e specializzazioni), l'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiore, l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale mediante l'indicazione della tipologia di pratiche patrocinate dal soggetto dichiarante con la specifica indicazione delle tematiche affrontate su incarico di altri Enti pubblici e l'indicazione degli stessi;
- copia della Polizza Assicurativa per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale con indicazione del massimale;

- copia documento di identità in corso di validità;
- copia tesserino professionale

Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno essere prodotti per ciascun legale che lo studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi.

Il professionista, tenuto conto dell'esperienza maturata e del settore di specializzazione, dovrà indicare la specifica sezione dell'albo in cui chiede di essere iscritto.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei *curricula*. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione. La falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione dall'elenco nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

La manifestazione di interesse unitamente alla documentazione indicata dovrà pervenire al Comune di Cre- ma **entro e non oltre il giorno 29 novembre 2024 ore 12:00** esclusivamente con invio tramite posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: **protocollo@pec.comuneroccadipapa.com** indicando nell'oggetto: "*Manifestazione di interesse per l'aggiornamento elenco avvocati*". Il professionista interessato dovrà trasmettere la suddetta manifestazione di interesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata. La manifestazione d'interesse e il *curriculum* dovranno essere sottoscritti con firma digitale del professionista dichiarante.

E' causa di esclusione la presentazione di manifestazioni di interesse incomplete, non conformi a quanto indicato nel presente articolo, non firmate o recapitate presso indirizzi diversi da quello sopra indicato.

I professionisti partecipanti hanno l'obbligo di comunicare al Comune di Rocca di Papa l'eventuale variazione di indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura.

Art. 4 - Formazione dell'elenco

Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà all'aggiornamento dell'elenco dei professionisti, predisposto secondo l'ordine di ricezione delle istanze. L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte del Comune di Rocca di Papa verso i professionisti iscritti né l'attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine a eventuali conferimenti di incarico.

Art. 5 - Eventuale affidamento dell'incarico

All'elenco di cui al precedente art. 4 il Comune di Rocca di Papa potrà attingere allorquando si renda necessario resistere in giudizio ovvero promuovere liti, per la tutela dei propri diritti ed interessi. Ai fini del conferimento dell'incarico, i professionisti sono tenuti alla preliminare iscrizione al portale tuttogare: <https://roccadipapa.tuttogare.it/>

Il conferimento dei singoli incarichi, ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina degli incarichi legali, sarà effettuato dal Responsabile di area competente, previa deliberazione di Giunta Comunale. La scelta del professionista da incaricare verrà effettuata valutando i seguenti criteri:

1. specifica competenza dell'incaricando in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell'incarico, desunta anche dal numero di servizi affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti dal professionista;
2. esperienza professionale dell'incaricando in relazione alla complessità dell'incarico;
3. casi di consequenzialità (es. gravame) e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto o materie analoghe;
4. nell'ipotesi in cui il professionista abbia già prestato la propria opera professionale per il Comune di Rocca di Papa, si terrà conto anche dell'attività svolta, della disponibilità e collaborazione mostrata dal professionista e dell'esito delle controversie gestite;
5. assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
6. miglior preventivo formulabile.

Nell'ipotesi in cui si riscontri una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali per l'affidamento di uno specifico incarico si terrà conto del costo del servizio desunto da apposito preventivo di spesa richiesto al professionista nel quale dovranno essere specificate le voci di diritti e onorari applicate.

Art. 6 – Obblighi del professionista

Il legale esterno si impegna a svolgere l'incarico affidatogli:

- con autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale;
- con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa;
- nel rispetto dei principi contenuti nel Codice deontologico;
- con la rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale;

Il legale si impegna inoltre:

- ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- a rendere per iscritto - alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato- un parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- a redigere -entro il 31 luglio di ciascun anno- il questionario concernente lo stato della causa e consegnato all'atto del conferimento dell'incarico;
- obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

Al legale esterno non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento dell'incarico ricevuto senza il preventivo necessario consenso scritto da parte del Comune fornito per il tramite del Responsabile di area che ha conferito l'incarico, salvo che per le mere sostituzioni processuali in caso di legittimo impedimento, da comunicare preventivamente all'Ente.

Art. 7 – Incarichi a professionisti non inseriti nell'Albo Avvocati

L'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare, motivatamente ed in via eccezionale, ai criteri fissati dal presente regolamento, nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui dovessero presentarsi controversie di rilevante importanza, anche economica, e relative a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell'elenco di professionisti disciplinato dal presente regolamento. L'atto di conferimento dell'incarico, deliberazione di Giunta Comunale, deve indicare le ragioni della deroga motivandole nel dettaglio;
- b) nei casi di prosecuzione di giudizi in gradi successivi al primo, anche promossi innanzi ad una Giurisdizione superiore, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, nel rispetto delle condizioni economiche di cui al successivo art. 8;
- c) qualora il procedimento promosso o da promuovere sia suscettibile di riunione con altro già affidato ad un Avvocato designato dall'Ente;
- d) in relazione ad incarichi che comportino la difesa dell'Ente dinanzi alle Magistrature Superiori, nonché agli organi di giustizia della Comunità Europea.

Art. 8 – Compenso

Il corrispettivo (onorario) pattuito con il professionista, prima del formale conferimento dell'incarico, dovrà tener conto dei parametri tariffari previsti dai decreti ministeriali vigenti al momento dell'affidamento in rapporto all'effettiva attività difensiva svolta nell'interesse dell'Ente.

In particolare, con apposito accordo, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, verranno applicati i parametri tariffari indicati nel D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 per le varie soglie di valore economico della controversia, applicando la disciplina dell'equo compenso sulla base delle fasi prevedibili della vertenza e delle attività da espletare, nel rispetto della Legge 49/23. In sede di redazione del preventivo dovranno, dunque, essere assunti, quale

base di riferimento, i parametri definiti dai decreti ministeriali sopra richiamati, nella misura dei medi tariffari, ribassati di almeno il 30% e non oltre il 50%, consentiti per legge a garanzia dell'equo compenso. Nel momento del conferimento dell'incarico il professionista deve indicare la eventuale adesione al regime agevolato. Al momento del conferimento deve essere espressamente specificata la eventuale richiesta delle spese generali previste ex D.M. n. 55/2014 -così come da ultimo modificato dal D.M. n. 127/2022- con la precisazione che l'omissione di detta indicazione, verrà considerata come rinuncia tacita e non erogabile in sede di liquidazione.

Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata.

La previsione del compenso del professionista è, in ogni caso, onnicomprensiva di tutte le attività inerenti all'incarico affidato nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento (trasferte).

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista ed assunto con determinazione di impegno di spesa, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata interamente la somma liquidata dal giudice dalla parte soccombente. Nelle more, l'Ente potrà provvedere esclusivamente al pagamento dell'onorario pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Qualora, invece, l'importo liquidato dal giudice sia inferiore a quello stabilito con il professionista, il compenso corrisposto a quest'ultimo sarà quello definito con l'Ente, fermo restando l'obbligo in capo all'Ente di recuperare la somma disposta in sentenza a recupero parziale.

In ogni caso l'Avvocato incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e dei compensi cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, fatto salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Ente (quali: contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari) solo se debitamente documentate.

All'atto del conferimento dell'incarico, al professionista è riconosciuto un anticipo sulle spese vive/non imponibili e competenze di lite pari al 40% del totale del compenso pattuito, da liquidarsi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura in formato elettronico e del certificato di regolarità contributiva (CRC).

All'esito di ciascun grado del giudizio -coincidente con il documentato deposito in cancelleria del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento ovvero in caso di transazione in corso di causa, in seguito alla attestazione di avvenuta cancellazione della causa del ruolo ed estinzione del processo- il Responsabile di Area competente provvede a liquidare il saldo, previo accertamento del compimento di quanto inizialmente ipotizzato - al momento dell'accettazione dell'incarico- come necessario per il buon

esito della controversia e dell'effettivo rispetto dell'ammontare pattuito. Il saldo del compenso verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura in formato elettronico e del certificato di regolarità contributiva (CRC).

È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la richiesta e la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (CRC).

In caso di studi associati, il corrispettivo dovrà essere unico e sarà, pertanto, comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Ai sensi del d.lgs. 33/2012 e della Legge 190/2012, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il compenso versato al professionista, unitamente al *curriculum vitae* e alla dichiarazione di assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Art. 9 - Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- richiesta di cancellazione da parte dell'interessato;
- perdita dei requisiti per l'iscrizione;
- rifiuto, senza giustificato motivo, di accettare un incarico, dopo essere stati selezionati;
- assolvimento dell'incarico affidato in maniera non puntuale e carente di diligenza;
- aver promosso giudizi avverso il Comune di Rocca di Papa o assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente.

Art. 10 - Pubblicità

L'elenco dei professionisti è reso pubblico nelle forme previste dalla legge e in quelle ritenute più idonee a garantirne la diffusione. Gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

I dati personali comunicati al Comune saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE (GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, per le seguenti finalità: svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c GDPR), esercizio di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e GDPR), esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b GDPR) nonché adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c GDPR). In particolare saranno trattati per la finalità di formazione dell'elenco ed eventuale affidamento dell'incarico. Il Titolare del trattamento dei dati personali

è il Comune di Rocca di Papa. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/16. Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) rivolgendosi all'Ente.

In caso di effettivo affidamento di specifico incarico, saranno altresì oggetto di pubblicazione tutti i dati di cui all'art. 15 del D.lgs. 33/2013, secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto legislativo stesso.

Art. 11 - Disposizioni finali

Il Comune di Rocca di Papa si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online, pubblicato sulla *homepage* del sito istituzionale del Comune e trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Rocca di Papa di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. La formazione dell'elenco è unicamente finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali. L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile contattare:

Area Amministrativa e Affari Generali:

am_fondi@comune.roccadipapa.rm.it – telefono 06 942861 int. 1030

s_darielli@comune.roccadipapa.rm.it – telefono 06 942861 int. 1041

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
e Affari Generali
Anna Maria Fondi